

PRETURA ROMA (ordinanza)

7 NOVEMBRE 1986

ESTENSORE:

BAJARDI

PARTI:

MARESCA

(Avv. Sellitti, Foschini)

RAI-TV

(Avv. Irti, Esposito)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Rispetto della verità
legale e tutela della reputazione •
Sceneggiato televisivo rievocativo
di fatti di cronaca •
Provvedimenti d'urgenza •
Suppressione di scene ed
aggiunta di altre • Ammissibilità.**

Costituiscono rimedi cautelari ammissibili a tutela della verità legale affermata da sentenza passata in giudicato e della reputazione del ricorrente l'ordine di sopprimere in uno sceneggiato televisivo rievocante un noto fatto di cronaca nera (nella fattispecie, le vicende di Pupetta Maresca) alcune scene ed aggiungerne altre volte a controbilanciare le tesi accusatorie.

Premesso:

1) che con ricorso 11 marzo 1983 la sig.ra Assunta (Pupetta) Maresca chiedeva che il Pretore di Roma provvedesse, nei confronti della RAI-TV, al sequestro di uno sceneggiato dedicato alla rievocazione di un episodio di cronaca giudiziaria che riguardava la ricorrente avvenuto trent'anni fa e di vicende successive relative alla sua vita; lo sceneggiato, per quanto era emerso da notizie di stampa, non si limitava soltanto all'episodio predetto, ma collegava la vicenda criminosa del passato a vicende attuali, con un pregiudizio irreparabile all'onore, al decoro ed alla reputazione della ricorrente;

2) che la RAI-TV si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, in quanto gli autori dello sceneggiato si erano limitati a riprodurre fedelmente un episodio di cronaca « nera » con uno studio attento degli atti processuali e a riportare episodi divulgati o comunque noti in pubblico;

3) che veniva disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori dello sceneggiato signori Marisa Malfatti e Riccardo Tortora, che, peraltro, ritualmente citati, rimanevano contumaci;

4) che nel corso del procedimento si procedeva alla visione dello sceneggiato, nel frattempo completato, anche alla presenza della ricorrente, allora detenuta nel Carcere di Avellino per altra causa, e dei Procuratori delle parti;

5) che le parti producevano ampia documentazione giornalistica e giudiziaria nonché note e repliche;

6) che in esito a quanto sopra, il Pretore si riservava di decidere;

Osserva

La presente controversia riguarda uno sceneggiato televisivo, facente parte di una serie dedicata ad episodi di cronaca nera che negli ultimi decenni hanno appassionato l'opinione pubblica e che per la loro problematicità, intesa in senso generale, hanno anche destato polemiche non ancora sopite; questo si è verificato in misura ancora maggiore per questa vicenda, perché la protagonista, che all'epoca dei fatti aveva straordinariamente impressionato l'opinione pubblica non solo per la sua personalità

* La pronuncia in linea di massima si inserisce nell'orientamento della Pretura romana in tema di rievocazioni cinematografiche o televisive di fatti di cronaca. V. fra i precedenti Pret. Roma 6 maggio 1983 (sul caso del calciatore Re Cecconi) (in *Giust. civ.*, 1984, I, 2320, con nota di L. VASSELLI, *Libertà e coerenza nelle cronache romanzate*); Pret. Roma 25 gennaio 1979 (sul c.d. caso Trigona), *ivi*, 1979, I, 1518 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa » (a proposito di un recente originale televisivo)*). V. inoltre Pret. Firenze 3 marzo 1986 in *questa Rivista*, 1986, 913 (con nota di M. GARUTTI, *Cronaca nera e opera cinematografica (il film sul « mostro di Firenze »)*).

Non constano invece precedenti relativi all'ordine di aggiungere delle scene ad un filmato; mentre l'ordine di lettura di un comunicato di precisazione rientra nel vario armamentario volto a ristabilire (sia pure *ex post*) la verità dei fatti secondo il soggetto interessato.

e le modalità del suo delitto ma anche per gli aspetti di tragedia sofoclea inescindibilmente connessi all'episodio di cui era stata protagonista, si è trovata successivamente, all'epoca cioè della produzione dello sceneggiato, coinvolta in altre vicende giudiziarie che avevano suscitato un interesse altrettanto enorme nel paese. Alcune di queste vicende sono ancora *sub iudice* ed è per questo che si impone da parte del giudicante una doverosa cautela per evitare di influire indirettamente, in positivo o in negativo, su giudizi penali ancora in corso, tanto più in presenza di giurie popolari chiamate giudicare.

Lo sceneggiato oggetto di contestazione non riguarda quindi solo l'episodio di cronaca nera concluso da una sentenza passata in giudicato, ma si proietta nel presente affrontando vicende tutt'altro che definite. Per comprensione di chi non ha assistito alla proiezione, alla vicenda originaria sono stati dedicati circa 50 minuti ed alle vicende successive e odierne altri 10/15 minuti.

Effettuata la visione dello sceneggiato, la difesa della ricorrente ha così incentrato le sue censure: da una parte la vicenda originaria è stata ricostruita in modo incompleto, non fedele ed alterato, travisando completamente i fatti e la personalità della Maresca con grave pregiudizio di onore, decoro e reputazione; dall'altra le vicende successive sono estranee all'episodio originario e, soprattutto per i loro accostamenti suggestivi, costituiscono un pregiudizio altrettanto grave ed irreparabile.

Prima di passare specificamente all'esame della controversia, è necessario richiamare i principi esposti in *subjecta materia* nell'ordinanza Tabocchini-RAI-TV (il caso Re Cecconi), pubblicata, tra l'altro, in *Giur. merito*, 1984, I, 550 ss., che devono essere integralmente confermati non essendo emersi elementi nuovi o confliggenti: diritto alla riservatezza sacrificato dal diritto di cronaca, necessità di un punto di equilibrio tra i due diritti, non assoluto ma relativo, e cioè valutato sulla base delle caratteristiche soggettive dell'interessato; necessità di non violare onore, decoro e reputazione; libertà di critica al giudicato ma rispetto della « verità legale » in esso enuncziata; necessità di un'interpretazione ampia a tutela della personalità del-

l'individuo per la presunzione costituzionalmente riconosciuta di non colpevolezza.

L'estrema complessità delle vicende oggetto di contestazione impone una ricostruzione accurata della verità legale, quale emerge dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli 15 dicembre 1960; vicenda e personalità della Maresca saranno successivamente posti a confronto con quanto emerge dallo sceneggiato; ai punti di contrasto saranno applicati i principi di diritto enunciati sommariamente in precedenza e sviluppati, se del caso, per gli aspetti di maggiore rilevanza; e infine saranno tratte le necessarie conclusioni e conseguenze. Questo per quanto riguarda la vicenda originaria, mentre per le vicende successive saranno necessarie considerazioni specifiche per la novità assoluta del caso senza precedenti giurisprudenziali.

I fatti relativi alla cosiddetta vicenda originaria, pur largamente noti, possono essere così sintetizzati, seguendo come canovaccio la ricostruzione effettuata dalla citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli.

Pupetta Maresca, una bellissima ragazza diciottenne di Castellamare di Stabia, premiata ad un concorso di bellezza locale, aveva sposato Pasquale Simonetti, detto Pascalone 'e Nola, personaggio mitico per la sua statura fisica, per la sua personalità sostanzialmente generosa, coinvolto in passato in reatiannonari e contrabbando, e operante, all'epoca, sul mercato ortofrutticolo di Napoli con la funzione, peraltro un po' misteriosa, di « Presidente dei prezzi », incaricato cioè di fissare un prezzo valido e vincolante per tutti i produttori da una parte e i grossisti e gli esportatori dall'altra.

Pochi mesi dopo il matrimonio, Pascalone era stato ucciso al mercato ortofrutticolo per motivi apparentemente futili da certo Orlando; la Maresca aveva elevato una fermissima denuncia contro l'ex socio di Pascalone, certo Esposito, quale mandante dell'omicidio, per gravi contrasti insorti tra i due, per la mancanza assoluta di motivi adeguati da parte dell'esecutore materiale dell'omicidio e per il rapporto di stretta dipendenza che esisteva tra il presunto mandante e l'esecutore. Poiché le indagini

proseguivano con alterne vicende riguardo a questo asserito mandato di omicidio, la giovane vedova di Pascalone, ai primissimi mesi di gravidanza, dopo avere ribadito le sue accuse ed avere fermamente rifiutato, sola contro tutti, profferte amichevoli, aveva ucciso durante un colloquio davanti ad un bar al mercato ortofrutticolo il presunto mandante. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli nel 1960 aveva riconosciuto la Maresca colpevole di omicidio premeditato e con l'attenuante della provocazione e le attenuanti generiche l'aveva condannata a tredici anni e otto mesi di reclusione riducendo la pena inflitta in primo grado a diciotto anni; nella stessa sentenza la Corte aveva inequivocabilmente riconosciuto l'esistenza del mandato di omicidio sostenuto dalla Maresca.

La sentenza della Corte, che a quasi trent'anni di distanza appare esemplare per l'accuratissima ricostruzione dei fatti (260 pp.), non ha soltanto affermato incontestabilmente l'esistenza del mandato di omicidio in ben 44 pp. (da p. 42 a p. 86), ma ha tracciato in numerosi punti un profilo psicologico di Pupetta Maresca; e al rispetto di questo profilo psicologico, che ha assunto la dignità del giudicato irreversibile, ha indubbiamente e pienamente diritto la ricorrente, il cui delitto fu, anticipando in sintesi il giudizio che emerge incontrovertibilmente dalla sentenza predetta, delitto di amore. In nessuna pagina della sentenza vi è un benché minimo riferimento a comportamenti cosiddetti « camorristici » o criminali, o a sentimenti abietti e pravi: vendetta sì, ma vendetta per amore di fronte ad un'inerzia degli organi inquirenti, questo fu sinteticamente il verdetto psicologico della Corte napoletana.

E così per illustrare lo stato di animo in cui la Maresca aveva agito, la Corte parla di « dolore cocente per la tragica fine dello sposo, di sconsolata ed esasperata afflizione della sua vedovanza, di attesa angosciata della sua materanità » (p. 152); e più avanti ancora la Corte ribadisce questi sentimenti parlando di « talamo deserto, di maternità senza sorriso, tumulto delle passioni che convergevano in un'unica irrevocabile determinazione » (pp. 210/211); e ancora più avanti, motivando la concessione

dell'attenuante della provocazione, la Corte parla di « ricordo della crudeltà del crimine, desolazione di una creatura che non avrebbe visto il padre, focolare distrutto, suprema irrisione dell'impunità che si preannunciava per colui che per lei era il maggiore colpevole » (p. 230).

Ma questi sentimenti che traevano origine dalla volontà di « onorare la memoria del suo uomo » (p. 222), avevano trovato un'estrinsecazione, per così dire solenne, nel comportamento successivo al delitto. La delicatezza della vicenda e l'esigenza di evitare interpretazioni personali dell'estensore della presente ordinanza, impongono di citare ancora in dettaglio la sentenza: « Assunta Maresca pagò il prezzo del concorso altrui, assumendo il ruolo di esclusiva protagonista e affinché non vi fossero dubbi offri per tutta via Genova ai passanti atterriti l'evidenza della vedova in gramaglie con la pistola in pugno » (p. 211); in precedenza la Corte aveva affermato, con espressione plastica, a proposito della prova dell'esistenza del mandato di omicidio, che « a fornire una prova di percezione immediata e spontanea dell'anello che congiunge il sicario al mandante ed insieme la conferma più sicura, *perché scritta col sacrificio della propria libertà* » era stata l'uccisione stessa del mandante (p. 54).

Si è volutamente indugiato in una ricostruzione meticolosa, non soltanto perché il delitto della Maresca fu un delitto d'amore e non di camorra, ma perché gli accostamenti effettuati nella seconda parte dello sceneggiato tra la Maresca e fatti e episodi recenti che sarebbero di natura camorristica, quasi a volere sottolineare una continuità ideale tra passato e presente, appaiono assolutamente inammissibili e non giustificabili.

Per quanto riguarda lo sceneggiato prodotto dalla RAI-TV, esso è stato visionato tre volte dall'Ufficio, una volta nel Carcere di Avellino alla presenza della ricorrente allora detenuta (e successivamente assolta) per altra causa. L'impressione generale ricavata dallo sceneggiato è di una sostanziale fedeltà alla vicenda; possono essere stati aggiunti (ed ovviamente eliminati) determinati particolari, necessari per esigenze artistiche e sceniche ma il filmato non

altera i fatti, le circostanze, le motivazioni, i sentimenti. Il personaggio di Pupetta è interpretato da una giovane e bellissima attrice (Alessandra Mussolini) che fa emergere il ritratto di una persona fedele all'immagine del marito ucciso, spinta irresistibilmente a farsi vendetta da sola dall'andamento incerto delle prime indagini; motivazione questa che trova inequivocabilmente conferma nella ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito passata in giudicato. Nessun particolare dello sceneggiato può pregiudicare onore, decoro e reputazione della ricorrente: la reazione istintiva dello spettatore è sicuramente di grande comprensione e compassione (nel senso greco del termine) verso la protagonista. Né l'episodio del bacio della rivoltella, su cui insiste l'egregio difensore della Maresca, può avere un significato disdicevole, per quanto obiettivamente esso non risulti dagli atti. Risulta invece dagli atti (p. 137 della sentenza) che la Maresca aveva dichiarato: « Dal giorno delle nozze io ero la custode della pistola di Pascalone »; la stessa Corte parla di una Maresca che « sapendo il marito implicato in fatti di sangue voleva evitare le occasioni, allontanare il pericolo e la tristezza che il suo uomo dovesse ancora varcare le soglie del carcere, fiduciosa che alla difesa personale potesse bastare la sua possanza fisica », anche « se non si vuole credere ad un compito di redenzione » (p. 137 citata).

L'andamento dello sceneggiato è proporzionato ed equilibrato, ed ai fatti, salvo evidenti ragioni narrative e sceniche, viene dato il giusto rilievo, la giusta collocazione e la giusta importanza ponderale.

Appaiono invece necessarie due modifiche: una soppressione di una scena di pochi secondi (ripetuta due volte di cui una al rallentatore) e due aggiunte.

La soppressione che deve essere effettuata riguarda l'episodio di uno schiaffo che il mandante dell'omicidio avrebbe dato ad un fratello della Maresca; questo episodio non risulta nella sentenza ed è lesivo anche della personalità della ricorrente perché introduce motivazioni disdicevoli (richiesta di denaro da parte di un suo familiare) estranee sicuramente alla personalità della ricorrente.

La prima aggiunta deve riguardare l'inserzione di un intervento di un attore che interpreti la figura del difensore della Maresca al dibattimento, che illustri le tesi difensive sostenute (giuridiche e/o sofoclee), al pari di quanto è stato fatto per il rappresentante di parte civile e per il Pubblico Ministero. Questo intervento deve avere una durata equivalente agli altri interventi per rispettare una parità processuale e per evitare, in sua mancanza, una accentuazione delle tesi accusatorie non controbilanciate dalle tesi difensive.

La seconda aggiunta deve riguardare l'inserzione della precisazione, effettuata con una comunicazione visiva e/o contemporanea lettura a voce, che precisi che in seguito all'appello della Maresca dopo la condanna a 18 anni di reclusione, la Corte di Assise d'Appello aveva ridotto la pena a 13 anni e 8 mesi con la concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, e che la Corte di Cassazione aveva definitivamente confermato questo verdetto.

Se la prima parte dello sceneggiato, per la sua elevata drammaticità, che ricorda in ogni istante personaggi e situazioni dell'Elettra di Sofocle, può essere trasmessa con le modifiche sopra precisate, per la seconda parte deve essere invece vietata la proiezione. I fatti narrati, le situazioni riprodotte e rappresentate, le dichiarazioni effettuate, assumono, per i loro sapienti accostamenti, un carattere estremamente pregiudizievole per la ricorrente. La Maresca infatti deve tollerare per il diritto di cronaca, che deve essere considerato fedelmente e correttamente esercitato con le modifiche disposte, la rappresentazione della sua vicenda, entrata nella cronaca giudiziaria, ma ha diritto di opporsi alla proiezione di sue vicende private o pubbliche che non hanno alcun collegamento con questa vicenda se non per l'identità soggettiva della protagonista. Queste vicende infatti, per la loro rappresentazione suggestiva, tendono a farla apparire un personaggio da operetta o una pericolosa criminale al vertice di organizzazioni camorristiche, mentre tutto questo è manifestamente inammissibile perché privo, allo stato, di qualsiasi riscontro obiettivo che può essere dato soltanto da un giu-

dicato, che, sempre per quanto risulta, non si è mai formato.

La seconda parte dello sceneggiato si articola in diversi inserti di breve durata:

— la proiezione di un inserto di un film (La sfida) dedicato ad una vicenda simile, sia pure con il cambiamento di nome di personaggi coinvolti;

— l'interpretazione da parte della Maresca quale attrice di un film rosa (Delitto a Posillipo) nel quale la Maresca stessa canta una canzonetta;

— dichiarazioni di giornalisti che aditano la Maresca quale personaggio al vertice di organizzazioni criminose e camorristiche;

— la riproduzione dal vero di una conferenza stampa tenuta dalla Maresca al Circolo della Stampa di Napoli, durante la quale la protagonista aveva formulato accuse nei confronti di terze persone.

Sui singoli inserti si deve osservare quanto segue:

La proiezione di un film dedicato a una vicenda simile non ha alcun carattere di necessità rispetto alla vicenda originaria e finisce di toglierle tensione drammatica, svilendola con la rappresentazione di alcuni inserti che non aggiungono nulla all'economia dello sceneggiato provocando invece una caduta di tono. Il diritto di affrontare il caso Pupetta Maresca, entrato ben a ragione nella cronaca giudiziaria del dopoguerra, non si estende a rappresentare tutta la vita della protagonista di questa vicenda compresi episodi che nulla hanno a che fare con quanto attiene alla cronaca giudiziaria. Questo vale anche per quanto riguarda il secondo inserto.

In questo secondo inserto dello sceneggiato si riproducono scene di un film interpretato personalmente dalla Maresca: in queste scene, sapientemente scelte e sforbiciate, la Maresca fa una figura quasi ridicola e finisce con il cantare una canzonetta. Ora cantare una canzonetta in pubblico non è certo di per se stesso un atto spregevole, ma questa inserzione in un filmato altamente drammatico quale quello in contestazione equivale a ricondurre la protagonista ad una figura ridicola, quasi inserita in un contesto di « mandolini e pommarola ». Anche il Presidente della Repubblica di un grande stato europeo ha cantato in pubblico

canzonette di cui ha venduto i dischi, ma l'aver rappresentato questo in uno sceneggiato sulla sua vita ufficiale sarebbe stata una manifesta irrisione e un evidente svilimento. Tra l'altro come risulta da una notizia di stampa (L'Europeo 4 ottobre 1982), il film Delitto a Posillipo non fu mai proiettato sugli schermi al pubblico.

Le dichiarazioni dei giornalisti contenenti loro opinioni personali sulla personalità della Maresca sono assolutamente inammissibili, perché pregiudizievoli della reputazione e dell'onore dell'interessata. Si tenga presente che all'atto della produzione dello sceneggiato la Maresca era stata arrestata sotto la gravissima imputazione di avere fatto sgozzare e decapitare un uomo, reato dal quale era stata successivamente assolta con la formula più ampia. Ancora successivamente era stata colpita da un mandato di cattura per omicidio volontario, reato dal quale è stata assolta con formula dubitativa (la sentenza è oggetto di appello). Quindi le dichiarazioni di giornalisti, determinate esclusivamente da addebiti risultati infondati, rappresenterebbero oggi un pregiudizio di estrema, eccezionale gravità che potrebbe tra l'altro influire sul giudizio di appello.

Per quanto riguarda l'ultimo inserto, relativo ad alcune risposte della Maresca durante una conferenza stampa in pubblico, si deve osservare che il contenuto di queste risposte attiene a fatti e personaggi assolutamente estranei alla vicenda originaria, senza che esista con questa alcun collegamento. Da queste affermazioni della Maresca si vorrebbe fare arguire la pericolosità attuale del personaggio con collegamenti che per la loro manifesta ininfluenza e mancanza di riscontri obiettivi dati dal giudicato, sono inammissibili e in grado di pregiudicare nel contesto in cui sono inseriti ed avulsi da adeguate spiegazioni, sempre peraltro inammissibili perché tutte le vicende recenti sono ancora *sub judice*, la reputazione della ricorrente con possibili ripercussioni, almeno teoricamente, sul giudizio di appello.

Tutta la seconda parte dello sceneggiato, quella cioè successiva alla definizione in Cassazione del caso Pupetta Maresca, dev'essere soppressa dal filmato. Così come è articolato, lo sceneg-

giato può dare l'impressione di una strumentalità della prima parte rispetto alla seconda. In altri termini lo spettatore potrebbe essere indotto a fare questo ragionamento: la Maresca che oggi è soltanto imputata, e non condannata, di gravissimi reati è una donna che si è sicuramente resa colpevole di un delitto; i fatti recenti sono quindi la cartina tornasole del delitto di trent'anni fa. Ed è questo ragionamento che l'intervento del giudice civile deve evitare per il rispetto della verità e della coerenza.

È infatti il rispetto della verità e della coerenza, che l'illustre difensore della RAI-TV pone giustamente a base delle sue memorie, che ha imposto, com'è stato effettuato con i provvedimenti dispositivi di aggiunte e di soppressioni, di riportare la figura di Pupetta Maresca alla dimensione altamente drammatica e pateticamente leggendaria che la prosa « *old fashioned* » della Corte d'Assise di Appello di Napoli le aveva attribuito.

P.T.M. — Il Pretore di Roma, provvedendo in fase cautelare, autorizza la RAI-TV alla proiezione dello sceneggiato « Il caso Pupetta Maresca » con le aggiunte e le soppressioni di cui alla motivazione, da intendersi integralmente riprodotte nel presente dispositivo; fissa per l'instaurazione del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma competente per valore, il termine di giorni novanta.